

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

Via Roma, 32 - 12015



REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone Piemonte

n. 20 del 27-04-2016

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI GIOCO

Art. 2 – Ubicazione parchi gioco

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture

Art. 4 Orario parchi giochi

Art. 5 Divieti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 – Manutenzione parchi gioco

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 9 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 10 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi ed oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.**
- 2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.**

TITOLO II – AREE PARCHI GIOCO

Art. 2

Ubicazione Parchi

I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Limone Piemonte soggetti al presente Regolamento sono:

- Parco giochi ex Convento**
- Parco giochi (Villa Torre)**
- Parco giochi San Sebastiano**
- Parco giochi piazza Giovanni Boccaccio**
- Parco giochi Piazza Risorgimento**
- Parco giochi Frazione S. Anna**
- Parchi giochi Frazione Limonetto**

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3

Uso strutture

- 1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare la vegetazione, gli arredi, gli accessori e le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.**

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato o su cartelli posti in loco e comunque di età inferiore ad anni 15.

3. L'uso dei giochi e delle attrezzature da parte del minore è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che ne esercitano la vigilanza. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito all'uso scorretto o improprio delle attrezzature.

Art. 4 **Orario parco giochi**

I parchi giochi recintati e con cancelli di ingresso sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

- periodo tra il 16 settembre ed il 31 maggio dalle ore 9,00 alle ore 20,00

- periodo tra il 1° giugno ed il 15 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00

E' fatto obbligo di tenere chiusi i cancelli di ingresso dei parchi giochi.

I parchi giochi non recintati sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di utilizzo è compreso tra le ore 8,00 e le ore 22,00

Art. 5 **Divieti**

E' vietato:

- introdursi nei parchi giochi recintati al di fuori dell'orario di utilizzo;

- introdurre nei parchi giochi cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;

- introdurre e parcheggiare biciclette o altri tipologie di velocipedi;

- introdurre mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;

- introdurre e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

- *utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;*
- *campeggiare e/o pernottare;*
- *calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;*
- *giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;*
- *produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;*
- *soddisfare bisogni fisiologici;*

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Manutenzione parchi gioco

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 7

Sanzioni

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge e dal vigente regolamento di Polizia Urbana, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori le sotto indicate sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.:

a) Per le violazioni al presente Regolamento Comunale e ai consequenziali provvedimenti autorizzatori commesse dai minori, una sanzione amministrativa di € 50,00.

b) Per le violazioni al presente Regolamento Comunale e ai consequenziali provvedimenti autorizzatori commesse dai maggiorenni, una sanzione amministrativa di € 100,00.

Art. 8

Vigilanza e osservanza del regolamento

1 L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia locale, a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti e a tutto il personale appartenente all'ufficio Tecnico Comunale lavori pubblici .

3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 9

Uso del parco in via eccezionale

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento.

2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento nonché aggiornamenti delle sanzioni amministrative saranno di competenza della Giunta Comunale.

Art. 10

Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.